



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento



Cinte Tesino, lì 10.07.2020

OGGETTO: Invito a partecipare al sondaggio informale telematico per l'affidamento dei lavori di "Bonifica forestale e cambio di coltura per il ripristino delle aree agricole in Loc. Prati di Monte Mezza in CC. Cinte Tesino I", che saranno eseguiti con il sistema del cottimo ai sensi dell'art. 52 della L.P. n° 26/1993 e s.m. e del titolo VIII del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., regolamento di attuazione della L.P. n° 26/1993 e s.m.. Come modificato da ultimo con L.P. 13.05.2020 n° 3.

CODICE DEI LAVORI CUP N. B48G20000600007
CODICE DEI LAVORI CIG N. 8367088372

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12.00 DEL GIORNO 20.07.2020.

APERTURA BUSTE: ORE 11 DEL GIORNO 21.07.2020.

VALUTAZIONE offerta anomala: NO

SUBAPPALTO: SI

Si raccomanda alle imprese che non avessero già provveduto, di iscriversi all'Elenco Telematico delle Imprese provinciale, mediante accesso al link http://www.servizionline.trentino.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/elenco_tel_ematico_imprese.

Si rammenta inoltre che, per procedure di gara volte all'affidamento di lavori pubblici mediante piattaforma Mercurio le ditte interessate ad eventuali inviti devono essere necessariamente registrate (<http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp>).

LE IMPRESE CHE NON AVESSERO ANCORA PROVVEDUTO SONO QUINDI INVITATE AD ISCRIVERSI ALLA SUDETTA PIATTAFORMA.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992 n° 23 e s.m. è il sottoscritto Segretario comunale, Zampedri dott. Bruno.

Con la presente

SI INVITA

ai sensi del Titolo IV, Capo V, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., regolamento di esecuzione della L.P. n° 26/1993 e s.m., Codesta Spettabile Impresa a partecipare, qualora interessata ed in possesso dei requisiti richiesti, alla presente procedura di gara per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nell'elaborato "Fogli Patti e Prescrizioni".

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Elaborati progettuali; con il Foglio Patti e Prescrizioni tecniche;
- Fac-simile di dichiarazione da allegare all'offerta;
- Elenco dei Prezzi.

Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti, ai sensi del vigente Piano anticorruzione, per iscritto, inoltrando apposita/e richiesta/e **a mezzo del Sistema Sap-Srm**, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 - paragrafo 3.1 della specifica Guida Operativa.

I chiarimenti di carattere tecnico/amministrativo diversi da quelli relativi al funzionamento del **Sistema Sap-Srm** (assistenza informatica) dovranno essere richiesti entro il termine delle ore 9.00 del giorno 17.07.2020. Come di seguito.

Le richieste di chiarimento saranno evase attraverso la piattaforma entro le n. 24 ore successive alla presentazione, se presentate entro il termine stabilito.

Tali comunicazioni saranno inviate anche agli altri concorrenti qualora di interesse generale.

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nei paragrafi di seguito riportati.

PREMESSE

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA.

	importi assoluti in Euro
Lavorazioni soggette a ribasso	59.639,00
(di cui Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso)	2.544,08
Totale importo a base d'asta	62.183,08

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI.

CATEGORIA PREVALENTE:

CATEGORIA 0S1 (Lavori in terra)

	importi assoluti in Euro
Lavorazioni soggette a ribasso	39.839,00
(di cui Oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso)	2.544,08

Dati gli importi, è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per il settore di attività di che trattasi.

CATEGORIE SCORPORABILI (di importo superiore al 10 % dell'importo a base d'asta – art. 108 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.) SUBAPPALTABILI PER INTERO

Lavori di taglio ed esbosco piante (voce di computo 1.1. – codice T.1)- Lavorazioni specializzate (lavori per cui sussiste la necessità di essere in possesso del Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 10702 dd. 23.08.1996 ed iscritta nell'elenco provinciale delle Imprese forestali della Provincia di Trento, istituito dall'art. 61 della L.P. n° 11 del 23.05.2007 e disciplinato dal regolamento regionale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2006 del 21.09.2012.

La certificazione viene richiesta non quale requisito per la partecipazione, ma ai fini dell'esecuzione.

Totale lavorazioni soggette a ribasso	Euro 19.800,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	Risultano già previsti e compresi per intero nelle opere afferenti alla categoria prevalente.

Le lavorazioni indicate nel presente punto sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se lo stesso è in possesso del Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco ed è iscritto nell'elenco provinciale delle Imprese forestali della Provincia di Trento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI

Sono compresi nella categoria prevalente le seguenti lavorazioni :

- fresatura meccanizzata degli arbusti;
- eliminazione delle ceppaie mediante fresatura meccanizzata;
- opere di spietramento;
- pareggiamento terre smosse;
- sistemazione rampe ed accessi all'area;
- semina;
- rifacimento muri a secco.

Sono compresi nella categoria scorporabile e subappaltabile per intero le seguenti lavorazioni :

- taglio piante alto fusto;
- esbosco piante e ramaglia.

Per una più precisa definizione degli interventi necessari/previsti si rimanda al computo metrico estimativo di progetto.

Secondo quanto previsto e disposto all'art. 1, comma 53, della Legge n° 190/2012 e s.m., (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), sostituito dall'art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa) della Legge n° 114/2014, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari), sono individuate le lavorazioni ritenute a maggior rischio mafioso.

Per quanto riguarda le opere di demolizione, scarifica, sbancamenti e movimenti di terre e rocce, comprensive del trasporto e smaltimento in siti appositi di discarica a centri autorizzati, risulta obbligatoria, a prescindere dalle soglie indicate dal D.Lgs n° 159/2011 e s.m., la verifica dell'appartenenza dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore alle c.d. "white list" depositate presso le Prefetture-Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. L'iscrizione nelle "white list" sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione e informazione antimafia.

Approvazione progetto esecutivo:

Deliberazione della Giunta comunale n° 47 data 09.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la determinazione delle modalità esecutive e la scelta delle ditte da invitare.

I lavori sono finanziati nel seguente modo:

- per Euro 83.160,00 mediante contributo P.A.T., concesso ai sensi della L.P. n° 15/2015;
- per Euro 2.101,00 mediante Fondo Investimenti.

Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione sarà effettuata con assunzione di specifico provvedimento di affido a trattativa diretta in esito al presente sondaggio informale ai sensi dell'art. 52, comma 9, secondo periodo, della L.P. 10 settembre 1993 n° 26 e s.m., con il **criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso** ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 09 marzo 2016 n. 2 e s.m. e con le modalità procedurali dell'art. 58 e del Titolo IV, Capo V, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m., in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del Foglio Patti e Prescrizioni tecniche e degli elaborati di progetto.

NON è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale e alla loro esclusione automatica dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P. n° 26/1993 e s.m..

Potrà essere valutata la presenza di elementi specifici da cui l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 63, comma 7, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della L.P. n° 2/2016 e s.m., **non sono ammesse offerte in aumento.**

Si informa che il presente sondaggio è finalizzato all'acquisizione di offerta/e per la successiva esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Il Comune potrà comunque disporre di non procedere all'aggiudicazione o alla conclusione del contratto senza che l'operatore economico offerente possa vantare alcun diritto o indennizzo.

Tipologia del contratto da stipulare:

A misura.

Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna):

Numero giorni: **180 (centottanta).**

Consegna anticipata dell'opera ex art. 46 L.P. n° 26/1993 e s.m.:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente l'opera ex art. 46 della L.P. n° 26/1993 e s.m., come di seguito

Penale:

La penale giornaliera per ritardo è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (al netto degli oneri fiscali).

Pagamenti:

Ai sensi dell'art. 171 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. gli Stati di Avanzamento (S.A.L.) saranno disposti a cadenza bimestrale, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. I relativi pagamenti saranno effettuati secondo i tempi e le modalità previste all'art. 11 del Foglio Patti e Prescrizioni.

E' previsto il pagamento diretto dei subappaltatori ex art. 26, 6° comma, della L.P. n° 2/2016 e s.m., con le modalità di cui all'art. 139 del D.P.P. 11 maggio 2013 n. 9-84/Leg. e s.m.

In relazione all'emergenza COVID-19 e anche con riferimento all'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 250299/1 dd. 06.05.2020 ed alla deliberazione della G.P. n. 726 dd. 29.05.2020 ed alle possibili variazioni degli oneri della sicurezza nel cantiere in dipendenza delle nuove e diverse precauzioni, l'appaltatore, con la partecipazione alla procedura di gara, prende atto e accetta l'obbligo di applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia adeguando conseguentemente il POS. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'Amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati da tecnico referente del Comune di Cinte Tesino; l'impresa potrà prendere visione autonomamente dei luoghi ove devono essere eseguiti i lavori.

Documentazione disponibile per i concorrenti:

Gli elaborati progettuali ORIGINALI sono in visione presso l'Ufficio tecnico del Comune di Cinte Tesino dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – **PREVIO APPUNTAMENTO DA RICHIEDERE all'indirizzo: tecnico@comune.cintetestino.tn.it**

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

La documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp> (Accedi ai servizi e - Procurement).

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Elaborati progettuali; con il Foglio Patti e Prescrizioni tecniche
- Elenco prezzi unitari;
- Fac-simile di dichiarazione da allegare all'offerta;

Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti, ai sensi del vigente Piano anticorruzione, per iscritto, inoltrando apposita/e richiesta/e **a mezzo del sistema Sap-Srm**, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 - paragrafo 3.1 della specifica Guida Operativa.

I chiarimenti di carattere tecnico/amministrativo dovranno essere richiesti entro il termine delle ore 9.00 del giorno 17.07.2020.

L'Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento entro le n. 24 ore successive alla presentazione, a condizione che siano state presentate entro il termine stabilito, con le modalità indicate nella Sezione II – Capitolo 3 - paragrafo 3.2 della Guida Operativa, ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta verrà inviata solamente all'impresa che ha formulato il quesito, che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il **call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786** (fascia oraria 17 – 8) **ed il numero verde del contact center 800 22 80 40** (fascia oraria 8 – 17), al quale dovrà essere comunicato il numero di gara telematica.

Al suddetto call center/contact center non possono essere posti quesiti di carattere procedurale o tecnico.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate **almeno un giorno prima** della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza della gara.

Per le comunicazioni inoltrate con altre modalità **non si garantisce né il riscontro, né la tempestività del medesimo.**

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e/o annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2, del Regolamento della L.P. n° 26/1993, (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o nel sistema telematico, di sospendere, rinviare o annullare, l'intero procedimento, nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simile predisposto dall'Amministrazione caricato a sistema.**

La scrupolosa compilazione del modello agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

L'Amministrazione invierà le comunicazioni individuate dall'art. 25 della L.P. n° 2/2016 e s.m. e, per quanto non previsto, dalle disposizioni statali in materia, nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara attraverso il sistema SAP-SRM (il concorrente riceverà notifica della presenza di comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC), oppure tramite PEC.

L'Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. sul profilo della centrale di committenza nella sezione Amministrazione trasparente.

Con la partecipazione al procedimento di gara **i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto**

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

1.1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, 1° comma, della L.P. n° 26/1993 e s.m., anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, 6° comma, della medesima L.P. n° 26/1993 e s.m., **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

NON SONO AMMESSI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA, AL FINE DI CONSEGUIRE REQUISITI NON POSSEDUTI.

Ai sensi dell'art. 36, 6° comma, della L.P. n° 26/1993 e s.m., è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei Consorzi di cui all'art. 36, 1° comma, lett. b) e c), della L.P. n° 26/1993 e s.m. e delle imprese per conto delle quali il Consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

In caso di Consorzi di cui all'art. 36, 1° comma, lett. b) e c), della L.P. n° 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4., limitatamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m..

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 80, 5° comma, lett. e) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m., sono esclusi dalla partecipazione gli operatori che si trovano nella situazione di distorsione della concorrenza derivante da un suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. che non possa essere risolta con misure meno intrusive.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m., gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai sensi dell'articolo 14 della L.P. n° 2/2016 e s.m., qualora il concorrente e/o un'impresa al medesimo **collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 4., informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.**

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara, ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 4, del R.D. n° 267/1942 e s.m., unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4, debitamente compilata anche la documentazione

richiesta al successivo paragrafo 3. lett. D.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale. In tal caso l'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del Tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Si rimanda a quanto specificato al successivo paragrafo 4.5

1.1.2 Avvertenze in materia anticorruzione e richiesta informazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m., è fatto divieto, per n. 3 (tre) anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

A tal fine si conferma che le comunicazioni tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovranno avvenire **in forma scritta**.

1.1.3 AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. In tal caso, si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.3.

1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

La condizione minima di carattere economico e tecnico necessaria per partecipare al sondaggio è **l'iscrizione al Registro delle Imprese nel settore d'attività corrispondente alle lavorazioni da compiere.**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020, **il requisito sopra indicato** dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del D.P.R. n° 207/2010, che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate.

1.3 REQUISITI GENERALI – MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm..

L'operatore economico non deve altresì trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n° 165 del 2001 e s.m..

L'insussistenza dei motivi di esclusione si riferisce a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato ANAC di data 8 novembre 2017 e successive. I nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce detta insussistenza sono ricavabili dalle banche dati ufficiali o dai pubblici registri (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro cui si riferisce detta insussistenza rientrano quelli dei

componenti dell'eventuale organismo di vigilanza.

In caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, l'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. si riferisce anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del medesimo D.Lgs. n° 50/2016 e s.m. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'invito di gara.

Nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m., rientrano TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020 e s.m.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa al sondaggio informale telematico, Codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema** secondo le modalità illustrate nel presente invito, di seguito e specificatamente indicate nella specifica Guida Operativa.

L'apertura delle buste si terrà il giorno e all'ora indicata nella prima pagina del presente invito. **Trattandosi di procedura svolta con sistemi elettronici, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.P. n° 2/2020, la seduta non è aperta al pubblico.**

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta), sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. La **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE**, prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito (eventualmente corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 4.3 "avvalimento", 4.4 "dichiarazione di subappalto", 4.5 "Imprese interessate al concordato preventivo" e 4.6 "Consorti art. 36, comma 1, lett. b) e c), della LP n° 26/1993";

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui al precedente **punto 1.** nella categoria "**Allegato amministrativo**", come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa. **Comporta l'esclusione dalla gara l'eventuale richiamo a dati economici contenuto nelle dichiarazioni/nella documentazione classificate/a nella categoria "Allegato amministrativo"**

2. **DOCUMENTO ELENCO PREZZI;**
3. **DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA;**

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti **punti 2 e 3**, nella categoria "**Allegato economico**" come indicato nella sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 **dell'Elenco prezzi e del relativo documento di sintesi** comporta l'esclusione automatica dalla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una

comunicazione di **“Notifica offerta presentata”** all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato alla Sezione III del Capitolo 4 – della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.

2.2 MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

Le **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE** di cui al successivo paragrafo 4, il documento denominato **PassOE**, ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.pdf.p7m** e **classificati nella categoria “Allegato amministrativo”**, come indicato alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

Il documento **“ELENCO PREZZI”** ed il **DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA** **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione **.p7m** e **classificati nella categoria “Allegato economico”**, come indicato alla Sezione III -Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

MODALITA’ DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/ECONOMICA

- Nella sezione “Documentazione offerta” è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all’interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.
- Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.

Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione **pdf.p7m** L’estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale.

Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA

3.1.1. MODALITA’ DI FIRMA DELL’ELENCO PREZZI UNITARI

Il file denominato **“Elenco prezzi unitari”** deve essere firmato dal legale rappresentante o da un suo procuratore, **a pena d’esclusione**. Il concorrente dovrà assicurarsi **di firmare il file già firmato dal sottoscritto Segretario comunale** e classificato nella categoria **“Allegato economico”**, come indicato nella Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida Operativa.

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare sul proprio computer il file “Elenco prezzi unitari” e avente estensione .pdf.p7m (il file è già firmato digitalmente dal responsabile della Centrale Appalti);
- accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file “elenco prezzi” precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
- il file così firmato, dovrà essere caricato a sistema a corredo dell’offerta.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il modulo “Elenco prezzi unitari” potrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo **non ancora costituito**, il modulo “Elenco prezzi unitari” dovrà essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante (o suo procuratore) di **ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file “Elenco prezzi unitari” come sopra esposto.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all’offerta dovrà contenere il certificato con le seguenti firme: quella del Segretario comunale e quella del legale rappresentante dell’impresa concorrente invitata o suo procuratore oppure, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la/le firma/e del/i legale/i rappresentante/i (o suo procuratore) della/e impresa/e mandante/i.

Per verificare se la firma digitale sul file denominato “Elenco prezzi unitari” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L.P. n° 2/2016 e s.m., **non sono ammesse offerte in aumento.**

Il **ribasso percentuale offerto** va inserito solamente nell’apposita sezione del sistema telematico, con le seguenti modalità (Sezione III - Capitolo 1 - paragrafo 1.1.3 della Guida Operativa):

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
- cliccare sul numero di appalto di riferimento per predisporre la propria offerta;
- cliccare su “Creare Offerta”;
- il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l’offerta cliccando sul pulsante  (“Creare offerta su lotto”)
- si accede alla finestra di dettaglio dell’unica posizione dove inserire il ribasso percentuale offerto nell’apposito campo “ribasso percentuale”;
- dopo aver inserito il ribasso percentuale è opportuno procedere all’aggiornamento dell’offerta tramite il pulsante “Salvare lotto”.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del “**DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA**”, cliccando sul pulsante “Genera documento di sintesi offerta”; il sistema estrae il “Documento di sintesi offerta”, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa invitata (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell’offerta si rinvia a quanto indicato per il file “Elenco prezzi unitari” al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato dal legale rappresentante dell’impresa invitata o suo procuratore e, in caso di

raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere **caricato** all'interno della documentazione dell'offerta:

- Cliccare su "Modificare lotto", caricare il documento di sintesi offerta firmato digitalmente, **classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria "Allegato Economico"**, sottocategoria "Documento di sintesi dell'offerta", selezionando il file da allegare dal proprio PC, premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK".
- Premere il pulsante "Completare lotto", tab che compare a seguito del caricamento del documento di sintesi.
- Una volta completato il lotto, cliccare su "Torna a lotti di gara" premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.
- L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante "Inviare offerta"

Si ribadisce che, nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il documento di sintesi dell'offerta **dovrà** essere sottoscritto **digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo** o da un suo procuratore **e dalla/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione**.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al "Documento di sintesi dell'offerta", si rinvia alla Sezione III – Capitolo 1 – paragrafo 1.5 della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione automatica dalla gara:

1. la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;
2. la mancata sottoscrizione da parte del concorrente mediante firma digitale dell'Elenco Prezzi Unitari e del Documento di sintesi relativo alla gara;
3. la classificazione del Documento di sintesi in una categoria diversa dalla categoria "Allegato Economico";
4. ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n° 445/2000 e s.m., **utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione di cui all'allegato A al presente invito, da classificare nella categoria "Allegato amministrativo"**.

Premesso che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della L.P. n. 2 del 2020, all'operatore economico iscritto nell'elenco di cui all'art. 54 del regolamento dei lavori pubblici, ai fini della partecipazione alla gara, non è richiesto di fornire la dichiarazione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di selezione, già fornita ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al medesimo art. 54 del regolamento dei lavori pubblici sopra citato;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della L.P. n° 2/2020 e s.m., nel caso in cui l'operatore economico non sia iscritto nell'elenco di cui all'art. 54 del regolamento dei lavori pubblici, **la partecipazione alla procedura equivale a dichiarazione di possesso dei criteri di selezione specificati nella lettera di invito;**
- resta fermo quanto previsto dai predetti artt. 4 e 5 per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione.

Con la dichiarazione di partecipazione, all'operatore economico è richiesto di fornire le seguenti informazioni:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita):

l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se Consorzio di cui all'art. 36, 1° comma, lett. b), della L.P. n° 26/1993 e s.m.):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

(se Consorzio di cui all'art. 36, 1° comma, lett. c) della L.P. n° 26/1993):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

(se Consorzio di cui all'art. 36, 1° comma, lett. d), della L.P. n° 26/1993):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se Consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, 1° comma, lett. e), della L.P. n° 26/1993):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

(eventuale) INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI (AVVALIMENTO - Art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016): indicare la denominazione operatore economico di cui si intende avvalersi ed i requisiti oggetto di avvalimento; si rimanda alle indicazioni di cui al paragrafo 4.3 della lettera di invito.

(eventuale) INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.4 della lettera di invito.

II. ALTRE DICHIARAZIONI

“di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.

La dichiarazione di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 8 della lettera di invito ricevuta tramite il Sistema SAP SRM, pure a mente

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti il precedente punto I, utilizzando il documento di gara unico europeo (DO.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016, disponibile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>. In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto II del presente paragrafo 4.1.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della L.P. n° 2/2020 e s.m., i requisiti di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o Consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m., la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m., nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a n. 10 (dieci) giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

A decorrere dal 19 maggio 2020 è sospeso l'obbligo del versamento dei contributi di gara. L'art. 65 del D.L. n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ha disposto **l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi** dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:

- le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i.;
- gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del medesimo D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

4.3 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m., dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 1.2, a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali i requisiti sono stati prestati.

L'impresa ausiliaria deve essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.3 della presente

lettera di invito.

4.4 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.P. n° 2/2016, 42 della L.P. n° 26/1993, 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e art. 1, comma 18, del D.L. n° 32/2019, convertito in legge n° 55/2019, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà dichiarare nell'apposito spazio del modello di **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE Allegato A** le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Fermo restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.

Fermo restando quando previsto dagli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020 e s.m., fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l'apposito spazio del modello di DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE Allegato A.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.P. n° 2/2016 e s.m. e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n° 26/1993, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

4.5 IMPRESE INTERESSATE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020, agli operatori economici che hanno depositato **la domanda di ammissione al concordato preventivo** di cui all'art. 161, anche ai sensi del comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n° 267 (legge fallimentare) e s.m., oppure **la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 186 bis del medesimo R.D. n° 267/1942, oppure che **siano stati ammessi al concordato preventivo**, si applica quanto previsto dall'articolo 110 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs n° 50/2016 e dall'articolo 186-bis del R.D. n° 267 del 1942

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n° 267/1942 e l'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n° 50/2016:

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)
Omissis

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

4.6 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 1, LETT. B) E C), DELLA L.P. n° 26/1993 e s.m.

In caso di Consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c), della L.P. n° 26/1993 e ss.mm., è richiesto al Consorzio di indicare le imprese consorziate per conto delle quali partecipa, secondo quanto previsto al paragrafo 4.1 della presente lettera di invito.

Le imprese consorziate indicate devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.3 della presente lettera di invito.

4.7 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i files relativi a:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA, conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo verticale o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020 e s.m., ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m., nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

4.8 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

5. PROCEDURA DI GARA senza esclusione automatica delle offerte anomale

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora sopra indicati, il Segretario comunale, responsabile del procedimento ovvero un funzionario dallo stesso delegato, alla presenza di altri due funzionari, sulla base della documentazione presentata, procede attraverso apposita funzione prevista a sistema e senza la presenza di pubblico:

- a) ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nell'“Allegato Amministrativo”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito, tenuto conto degli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020. Si precisa che, a norma dell'art. 22 della medesima L.P. n° 2/2016 e dell'art. 4 della L.P. n° 2/2020, come modificato dalla L.P. n° 3/2020, le verifiche dell'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione saranno esaminate, per l'aggiudicatario (nelle varie forme in cui può essere costituito), successivamente all'aggiudicazione;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera d'invito;
- c) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'“Allegato economico”;
- d) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- e) a formare la graduatoria;
- f) qualora accerti la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 63, comma 7, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg.. (presenza di elementi specifici), a sospendere le operazioni di gara e a trasmettere le offerte all'ufficio competente, per la valutazione della congruità dell'offerta;
- g) a trasmettere gli atti all'ufficio comunale competente per la predisposizione degli atti amministrativi di aggiudicazione a favore del concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara dopo l'eventuale esclusione di offerte ritenute anomale, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020 e s.m. circa la verifica dei requisiti.

Per la verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della L.P. n° 2/2016 e art. 4, comma 3, della L.P. n° 2/2020 e s.m., l'Amministrazione procederà utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro n. 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. n° 2/2020 e s.m., se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione, l'Amministrazione **annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, esclude la garanzia presentata a corredo dell'offerta**, se dovuta, **segnala il fatto alle Autorità competenti**, e scorre la graduatoria, sottoponendo a verifica il concorrente utilmente collocato.

L'aggiudicazione avverrà in base al **ribasso percentuale offerto**.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Sistema effettua il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dai funzionari componenti il seggio di gara. **Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.P. n° 2/2020 e s.m., le sedute non sono pubbliche, per cui l'eventuale comunicazione di data ed ora delle stesse è da intendersi puramente informativa.**

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

6. VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, l'Amministrazione procederà, ai fini della conclusione del contratto, nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, alla verifica del possesso dei criteri di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020 e s.m.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. n° 2/2020, se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione, l'Amministrazione:

- annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria;
- segnala il fatto alle Autorità competenti.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 5 della L.P. n° 2/2020 con riferimento agli operatori economici iscritti nell'elenco di cui all'art. 54 regolamento lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.P. n° 2/2020, in caso di operatori economici iscritti in elenchi, in caso di esito negativo dei controlli, l'Amministrazione aggiudicatrice risolve il contratto in danno ed escute la garanzia definitiva o revoca l'autorizzazione al subappalto; la medesima Amministrazione segnala inoltre il fatto alle autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 5, comma 5, della L.P. n° 2/2020, l'Amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n° 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m..

7. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su specifica richiesta, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere, **entro il termine perentorio indicato dall'Amministrazione**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, per i consorzi e le relative società consorziate esecutrici:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a

norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, *"Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso"*.

Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e che non risultano sussistere partecipazioni al capitale sociale, detenute in via fiduciaria da terzi;

b) **DICHIARAZIONE** dalla quale risulti:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n° 145 (il quale stabilisce che *"l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta"*);
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

c) nell'ipotesi in cui l'Aggiudicataria abbia presentato in sede di gara valida dichiarazione di subappalto, la **DOCUMENTAZIONE/DICHIARAZIONE** richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.P. n° 2/2016 e s.m., precisando che, in assenza di valida dichiarazione di subappalto, tale documentazione/dichiarazione dovrà riferirsi ai soli subcontraenti.

Ai sensi dell'art. 26, 3° comma, della L.P. n° 2/2016 e s.m., l'affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n° 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n° 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate;

d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis, comma 8, della L.P. n° 26/1993 e s.m., nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa), in numero di due copie (una in formato cartaceo ed una anche su supporto digitale), PROGRAMMA DEI LAVORI e, se prevista, eventuale WBS, redatti in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

e) (per l'operatore economico non iscritto nella white list tenuta dal Commissariato del Governo/Prefettura competente) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario (ovvero di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo di imprese) e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., attestante le informazioni richieste ai fini della vigente normativa antimafia (D.Lgs 6 settembre 2011 n° 159 e articolo 29 del D.L. 24 giugno 2014, n° 90, convertito in legge 14 agosto 2014 n° 114), relative in particolare ai soggetti sottoposti alla verifica

antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011.

Per le società di capitali, le informazioni dovranno riguardare anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Per i consorzi o società consortili, **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante del Consorzio/Società Consortile e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m., dalla quale risulti se vi sono consorziate che detengono una quota di partecipazione pari o superiore al 5 % del capitale sociale. Le informazioni dovranno riguardare anche queste ultime, oltre che le consorziate esecutrici.

Anche la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 8, è subordinata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (D.Lgs 6 settembre 2011 n° 159 e articolo 29 D.L. 24 giugno 2014 n° 90, convertito in legge 14 agosto 2014 n° 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 n° 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al D.Lgs n° 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le Prefetture/Commissariati del governo;

f) le **ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste ai fini della stipulazione del contratto.

Almeno n. 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale la **POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis** della L.P. n° 26/93 e di cui all'art. 17 del Foglio Patti e Prescrizioni tecniche, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 17 del Foglio Patti e Prescrizioni.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n° 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.P. n° 2/2020, i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, PENA L'ESCLUSIONE.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/ elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi della presente lettera di invito.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi n. 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3, della L.P. n° 26/1993 e s.m., l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria non faccia pervenire la documentazione di cui al precedente paragrafo 7, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà, se dovuta, ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro n. 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 6. Trova applicazione l'art. 25 bis della L.P. n° 2/2016 e s.m..

Tale termine può essere sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 25ter *"Stipulazione del contratto in pendenza delle verifiche"* della L.P. n° 2/2016 e ss.mm., decorsi n. 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti Autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'Amministrazione può procedere alla stipula del contratto, prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 % del valore complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 46 della L.P. n° 26/1993 e s.m., per le motivazioni d'urgenza indicate nella deliberazione giuntale di approvazione del progetto n° 47 dd. 09.07.2020, l'Amministrazione può autorizzare la **consegna** dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione **e prima della stipulazione del relativo contratto**, previa verifica dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, nonché subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione e alla consegna delle garanzie di cui al presente invito, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria. Si invitano i concorrenti a preconstituire la documentazione e le garanzie di cui sopra (acquisendo, a titolo meramente esemplificativo: dichiarazioni dei redditi, bilanci, polizze assicurative, ecc.).

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della L.P. n° 2/2020 e s.m., l'Amministrazione, anche in assenza di specifica indicazione del provvedimento a contrarre, **può autorizzare la consegna dei lavori** dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della L.P. n° 26/1993 e s.m. e dall'art. 26 della L.P. n° 2/2016 e s.m..

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.P. n° 2/2016: *"Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto."*

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.P. n° 2/2016 e s.m., l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7, della L. P. n° 26/1993 e s.m., **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione**. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.P. n° 26/1993 e s.m..

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m. in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90, comma 9, lettera a) e lettera b), del sopra citato D.Lgs. n° 81/2008 e s.m., sulla base della documentazione presentata dall'impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Foglio Patti e Prescrizioni nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Riservatezza:

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (PEC e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora l'Amministrazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara e a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Titolare del trattamento

Comune di Cinte Tesino, con sede a Cinte Tesino, via don Dalmonego, n. 57 38050 – CINTESINO (e-mail: cintetesino@comune.cintetesino.tn.it – 0461 594143) nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore).

Preposto al trattamento

Segretario comunale Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Responsabile della protezione dei dati Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Categoria di dati personali

- dati comuni
- dati sensibili e giudiziari, dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, al fine degli accertamenti e delle verifiche previste dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m. "Codice dei Contratti Pubblici" – e/o dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento

(Responsabile e Incaricati assegnati all'ufficio "Team Amministrativo Unico" e Centrale Appalti).
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare e in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
- richiedere la portabilità dei dati
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso la Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno